

rivolgere anche quando il titolare del trattamento o il gestore sono sconosciuti; e questa è una garanzia in più, tenuto conto della dispersione planetaria dei siti e dei domini.

Poiché però i rimedi sono spesso palliativi di un danno consumato, la legge n. 71 ha pensato anche ad un'azione preventiva che è fatta di informazione e di contenimento del fenomeno a livello collettivo e individuale. La scuola e altre agenzie che operano nel sociale, sono chiamate a progettare iniziative di sensibilizzazione al tema in un'ottica di consapevolizzazione e di contrasto. Quando poi la prevenzione può agire sul singolo, nel caso in cui la sua condotta sta venendo a profilarsi, ma è ancora contenibile, l'Autorità di Polizia ha un compito di primo intervento, con un potere di ammonimento del bullo. Il Questore convoca minore e genitori e intima la cessazione delle condotte lesive. Avverte il bullo che quelle condotte costituiscono reato: farà male agli altri, ma incorrerà nelle conseguenze dell'illecito con un processo davanti al Tribunale per i minorenni. E anche lui viene messo in guardia dal male che può fare ugualmente a se stesso.





## L'IMPEGNO DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

L'attrazione tra giovani e nuove tecnologie è oramai inarrestabile: lo sviluppo di smartphone e tablet sempre più facili da usare ha condotto a un recente aumento esponenziale del numero dei ragazzi connessi a Internet, 24 ore su 24, ovunque si trovino.

Lo sviluppo così rapido della tecnologia, la sua progressiva portabilità a buon mercato, l'impulso a essere sempre più *connected* e *social* ha condotto tutta la società civile a misurarsi con temi e problematiche di incredibile dinamismo e complessità: il cyberbullismo, l'adescamento on line sono solo alcuni esempi dei livelli di criticità che possono assumere le interazioni tra giovani e Internet.

Il lavoro quotidiano di pattugliamento del Web, la gestione concreta dei casi penalmente rilevanti, l'impegno capillare nelle campagne di sensibilizzazione svolte dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni su tutto il territorio nazionale hanno consentito negli anni la costruzione di knowhow pratico, utile, non solo alle attività di repressione, ma importante anche per le attività di prevenzione e protezione delle potenziali vittime.

## I PERICOLI DELLA RETE





## IL CASO

"Sono Flavia, dalle elementari al primo liceo, sono stata bersaglio di bullismo e cyberbullismo: il bulletto e il suo gregge (a volte inconsapevole) mi disturbavano per il mio aspetto (soffro di un'obesità grave) e mi rompevano quaderni e penne. Alle medie quel ragazzino me lo sono ritrovato nella stessa classe e questa volta giù percosse, bruschi spintoni in strada mentre passavano le auto. Più volte ho rischiato di finire male". (tratto da *La Stampa*)

**CYBERBULLISMO:** con questo termine si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo;

Spesso tali comportamenti sul web, annoverabili tra quelli riassunti dalla precedente definizione, si esplicano nelle condotte riportate di seguito a titolo di esempio:

- Un ragazzo scatta foto o gira un video mentre un compagno è in bagno a scuola. L'autore del video/foto li pubblica su un social network per scherzo, all'insaputa della vittima.
- Un ragazzo costruisce un falso profilo di ragazza su un social network e con quello aggancia un compagno di classe. Con la falsa identità femminile costruisce una relazione sentimentale con la vittima, le chiede particolari della sua vita sessuale e confidenze.



Qualche tempo dopo pubblica tutte le conversazioni avute con la vittima, accompagnate da insulti e scherzi contro di lui.

- Un ragazzo pubblica su una chat, dove sono on-line tutti i compagni di classe e la persona che offende, frasi del tipo: “Marta Rossi è un'imbecille” oppure “Lucia Verdi è una poco di buono” oppure “Sara Blu è una negra schifosa”
- Un ragazzo pubblica sulla sua bacheca di Facebook notizie false relative ad un compagno di scuola, indicandone nome e cognome e senza che questo sia fra gli amici che accedono al suo profilo: es.”Carlo Rossi è un ladro che ruba nei supermercati!” oppure “Carlo Rossi è stato promosso perché il padre ha pagato i professori” oppure “Marta Bianchi fa la prostituta in strada” .
- Un ragazzo manda decine di mail con minacce di morte alla sua fidanzata, le fa continuamente squillare il telefono senza rispondere, la segue quando va a casa e la minaccia, pubblica insulti sulla bacheca del profilo della ragazza di un social network . Gli insulti, i pedinamenti e le minacce continuano nonostante le richieste della vittima di desistere.
- Una ragazza crea un profilo falso a nome di una compagna,prelevando le sue foto dal profilo vero su un social network e, sulla bacheca del profilo falso, pubblica insulti contro i professori, manda messaggi minacciosi agli amici, dichiara di voler avere rapporti sessuali con adulti.

21

## Cosa dice la legge

I comportamenti illeciti posti in essere nel mondo virtuale possono essere ricondotti a specifici reati. Le offese perpetrate tramite il web, siano esse rese pubbliche, o inviate su chat private, costituiscono a tutti gli effetti diffamazione, e in quanto tali sono entrambe attività punibili ai sensi dell'Art.595 c.p.,Inoltre possono integrare reati di atti persecutori e sostituzione di persona ai sensi Art. 612 bis c.p., Art.494 c.p.

La recente legge sul Cyberbullismo n.71 del 29 maggio 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” apre inoltre la strada a un'organizzazione sistemica delle azioni preventive e repressive di fenomeni complessi, borderline con la devianza minorile, come il cyberbullismo. Tale legge ha

segue



introdotto una serie di innovazioni importanti quali ad esempio la presenza di figure professionali all'interno della scuola, lo strumento dell'ammonizione del Questore in assenza di formale querela e la previsione della cancellazione delle offese da parte dei gestori dei siti web entro 48 ore.

### **Art. 595 c.p. Diffamazione**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

### **Art. 612-bis c.p. Atti persecutori**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è

segue

comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

#### **Art. 494. c.p. Sostituzione di persona**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.






## IL CASO

“Utilizzando diversi profili facebook, proponeva a minorenni di partecipare ad un concorso fotografico basato sui selfie che ritraevano parti specifiche del corpo. La vincitrice si sarebbe aggiudicata uno smartphone o un tablet di ultima generazione. Nel momento in cui accettavano, le richieste di foto diventavano sempre più spinte. In caso di rifiuto, l'interlocutore minacciava di denunciarle alla polizia, sostenendo che, avendo accettato di partecipare al concorso, non avrebbero più potuto tirarsi indietro”. *(tratto da La Nuova Venezia)*.

**GROOMING:** si tratta di adescamento online attraverso chat e social network, in cui un cyber predatore individua una giovane vittima, instaura una relazione dapprima amichevole, poi confidenziale e intima per sfruttarla ai fini sessuali. E' un reato punibile ai termini di legge.

I ragazzi su internet sono spesso incauti e ottimisti a tal punto da accettare di interagire non solo con persone conosciute nella vita reale, ma anche con sconosciuti o conoscenti di altri. Gli abusanti on-line spesso, quindi, esercitano le loro notevoli abilità comunicative sui social per avviare e mantenere conversazioni che preludano alla costruzione di veri e propri rapporti “amicali”, affettivi, sentimentali. In questo clima falsamente affettivo, l'abusante può proporre regali di valore in cambio di “pegni d'amore” come confidenze sessuali, foto e filmati intimi dei minori vittima. I ragazzi, distratti dalle loro fantasie di innamoramento, di esclusività delle attenzioni, abbasseranno le difese acconsentendo spesso alle richieste, facilitati a vincere le resistenze di pudore e riservatezza in nome di un legame, che spesso viene idealizzato, su suggerimento del pedofilo stesso.

In tutti quei casi in cui



un adulto induce un minore degli anni 16 a parlare di sesso sino a produrre immagini o video sessuali che lo ritraggono, utilizzando i nuovi media (internet, tablet, smartphone, etc), ci si trova di fronte alla concreta possibilità che il minore sia vittima del reato di adescamento on-line (art.609 undeciescp).

Se poi in cambio di immagini e video sessuali del minore, l'adulto promette o fa regali in denaro, dona oggetti di valore variabile o promette altri vantaggi, potrebbe essere accusato anche del reato di prostituzione minorile (art. 600 bis cp).

## Cosa dice la legge

### **Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 a € 150.000 chiunque:

1. Recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. Favorisca, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.

### **Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600 e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.



## IL CASO

“Sono Sara, ci scambiavamo foto osé con il mio ragazzo. Solo che io ho cancellato le sue, mentre lui ha spedito le mie sui social agli amici. I ragazzi mi davano attenzioni. Poi un giorno sono arrivata a scuola e mi hanno coperto di insulti. Mi hanno aiutata i miei genitori e due anni di psicoterapia. Non tutte sono in grado di superare pugnalate così, avevo sempre in testa l'idea di uccidermi”. (tratto da *Quotidiano.net*)

**SEXTING:** con questo termine si fa riferimento allo scambio di messaggi, foto, video inerenti la sessualità, realizzati con smartphone e diffusi in Rete tramite applicativi di messaggistica o socialnetwork.

Il termine inglese deriva dall'unione delle parole “sex”(sesso) e “texting” (mandarsi messaggi).

Fra gli adolescenti capita spesso che lo scambio di immagini, anche molto private, faccia parte del corteggiamento e delle dichiarazioni di reciproca attrazione nelle relazioni sentimentali. Le immagini sessuali (nudo, esibizione di genitali, video di azioni sessuali di autoerotismo, di rapporti sessuali) di minori degli anni diciotto, però, possono essere considerate, a tutti gli effetti, immagini pedopornografiche ai sensi dell'art. 600 ter, ultimo comma: lo scambio, il download, la condivisione sui socialnetwork e sugli smartphone, espone sempre i ragazzi al rischio di commettere reato e di perdere il controllo delle immagini. L'instabilità emotiva e l'impulsività tipiche

dell'adolescenza possono repentinamente trasformare una relazione sentimentale in una antipatia sulla base della quale usare un “pegno d'amore” per una vendetta crudele. È frequente il caso in cui un “fidanzatino/a” diffonda



immagini sessuali di cui è in possesso per distruggere la reputazione dell'ex (revengeporn), con evidenti gravi conseguenze penali per chi contribuisce alla diffusione delle immagini e psicologiche per chi è ritratto nelle stesse.

## Cosa dice la legge

### **Art.600-ter c.p.**

Pornografia minorile (aggiornato alla nuova legge n.172/2012 ratifica della Convenzione di Lanzarote)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la **multa da euro 24.000 a euro 240.000** chiunque: 1. utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni o **spettacoli** pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2. **recluta** o induce minori di anni 18 a partecipare a esibizioni o **spettacoli** pornografici **ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto**.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

## IL CASO

“Il trasferimento di 14 profughi da Cona a Portogruaro ha scatenato, un'accesa discussione sul gruppo Facebook “Sei di Portogruaro se...”. Secondo la Procura di Pordenone era intrisa di «odio etnico, razziale o religioso». Ed è con l'aggravante della discriminazione razziale che il pm ha ottenuto il giudizio direttissimo per 4 utenti Facebook. «Che gli diano fuoco», commentava uno dei quattro”. (*tratto da Il Gazzettino di Pordenone*)

HATESPEECH: “In Italia, secondo l'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), i crimini generati dall'odio (*hatecrimes*) sono prevalentemente basati su razzismo e xenofobia (avversione nei confronti degli stranieri), differenze religiose e sessuali e su discriminazioni delle persone disabili” (*fonte Libro Bianco*). L'istigazione online all'odio (*hatespeech*) è una forma di abuso dei diritti umani che ha conseguenze molto gravi. Come recenti fatti di cronaca dimostrano, le vittime di violenza e bullismo sono quasi sempre persone su cui gravano pregiudizi e forme di intolleranza. Ulteriori forme di discriminazione sono la misoginia (odio per le donne), il pregiudizio sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulle condizioni sociali. Il Consiglio d'Europa ha realizzato una campagna online che promuove, fra l'altro, la partecipazione di giovani blogger a difesa dei diritti umani. Importante anche l'attività di vigilanza di Agcom per la quale “i programmi di informazione e di intrattenimento devono basarsi su criteri-verità, limitando connotazioni di razza, religione o orientamento sessuale non pertinenti ai fini di cronaca ed evitando espressioni fondate sull'odio o sulla discriminazione o che offendano la dignità umana, o che interferiscono con l'armonico sviluppo psichico e morale dei minori”. Il fenomeno può assumere differenti declinazioni: fra queste il *flaming*, è caratterizzato dall'invio di messaggi ostili mirati a scatenare risse verbali online con scambio di insulti.



## IL CASO

“Sono stata fermata dalla professoressa di Scienze. Il rendimento di mio figlio - diceva - era molto calato. In più l'aveva colto un paio di volte con la testa sul banco e con gli occhi chiusi. “Sembrava che dormisse. Ma che fa la notte?”. A casa spegniamo la luce alle 23. Poi una notte mi sono alzata, erano le due. In camera di Enrico c'era un chiarore. Aveva il computer acceso e le cuffie. Guardava Friends in streaming». (tratto da *D Repubblica*)

VAMPING: è l'abitudine di rimanere online molto a lungo o restare svegli la notte per *chattare*, o perdersi nelle infinite pagine del web. Come i vampiri i ragazzi “agiscono” nelle ore notturne sui social. È una vera e propria forma di dipendenza. Secondo il “Libro Bianco Media e minori 2.0” di Agcom “un primo aspetto che spicca, è la preoccupazione che i genitori esprimono per il tempo passato dai figli su Internet con un calo del rendimento scolastico. I ragazzi non hanno consapevolezza della pervasività della Rete che sfugge spesso dal loro controllo, tanto da rimanere svegli fino a tarda notte presi da interminabili *chattate* o da lunghe sessioni di *gaming* (gioco) online e non sanno fare a meno di Internet, tanto da rinunciare anche ad uscire e frequentare i propri amici certo, può anche essere un sintomo di un'età di passaggio - l'adolescenza - in cui i giovani si misurano con piccole/grandi crisi identitarie e lo schermo di un pc o di uno *smartphone* può avere l'impressione di essere uno “scudo protettivo” rispetto al mondo esterno. Il *vamping* influenza in maniera negativa la qualità e la quantità del sonno.

Le conseguenze sono nocive per l'organismo e comportano difficoltà di concentrazione e stati ansiosi, influenzando sull'umore con manifestazioni di aggressività e a volte di comportamenti antisociali.



## IL CASO

“Le rubano l'identità, poi le prosciugano il conto corrente. In tre mesi, le portano via qualcosa come 111.600 euro, senza provocare alcun allarme da parte della banca in cui era stato acceso il conto. Storia da incubo, quella raccontata da una professoressa napoletana, che ha firmato una denuncia in Procura dopo aver subito un doppio furto: quello della propria identità, e quello dei propri risparmi”. (*tratto da Il Messaggero*)

FRAPE: il furto di identità online (unione di Facebook e *rape*), è frequente nei casi di utilizzo di computer condivisi (per es. in contesti scolastici) ove è facile impossessarsi del profilo personale di altri. Infatti, al momento della registrazione, le informazioni contenute nel profilo personale possono arrivare all'intera comunità degli abbonati e i profili-utente possono essere copiati e venire usati altrove.

La “frode di identità” prevede diverse ipotesi illecite tra le quali anche apertura di conti correnti bancari, la richiesta di rilascio di carte di credito, l'illecito utilizzo dell'identità di altri per acquisti di beni, servizi nonché vantaggi finanziari. Fra i giovani, il *frape* è più diffuso per azioni di *cyber-bullismo*. Una interessante guida tesa a promuovere, nelle comunità scolastiche, il rispetto reciproco e il diritto degli studenti alla riservatezza è stata voluta dal Garante per la protezione dei dati personali, *La scuola a prova di privacy*, utile da consultare

È necessario riflettere sempre prima di aprire i *link* che si ricevono da altri utenti. Bisogna tenere anche presente che non sempre i messaggi, che sembrano provenire da persone che si conoscono, sono veri. È opportuno evitare anche di rispondere ad e-mail che chiedono di rivelare *password* o numeri di account, codici PIN o altre informazioni personali.



## IL CASO

“Quattro adolescenti, per divertimento, smontano un tombino al centro di una città veneta e poi lo usano per spaccare la vetrina di un negozio perché esponeva due nuovi modelli di iPhone. Il più grande del gruppo, 15 anni, ha raccontato alle forze dell'ordine l'avventura, come raccontiamo quanto è buona la pizza. Spavalderia, impunità e testa orientata verso la prossima stupidata”. (tratto da *Famiglia Cristiana*).

SELFIE: una recente indagine (*Net Children Go Mobile: report italiano OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015*) citata nel “Libro bianco Media e minori 2.0” di Agcom evidenzia che la percentuale in Italia di minori dai 9 ai 16 anni che ha un profilo su un social network è superiore alla media europea e che le informazioni personali più diffuse incluse nei profili sono: una foto che mostra chiaramente il viso, il cognome e il nome della scuola frequentata. Anche gli adulti pubblicano foto/video personali o dei propri bambini e informazioni sulle attività scolastiche e ricreative dei figli. Questi dati evidenziano che i genitori inconsapevolmente a volte agiscono sui *social* con modalità potenzialmente rischiose per la sicurezza del bambino e, nel caso delle foto, anche lesive del diritto alla *privacy* o all'immagine del minore. È vero che molti genitori “chiudono” i profili. Cioè, la maggior parte degli adulti rende visibili le proprie pagine online solo agli “amici/contatti”, ma questo potrebbe comunque non bastare a tutelare i più piccoli. Un profilo *social* chiuso, ad esempio, non potrebbe impedire che chiunque vi acceda possa dividerne il contenuto con altri; è infatti un'abitudine piuttosto diffusa tra gli utenti dei *social* condividere foto e video, anche di bambini, senza particolari cautele, facendoli confluire in centinaia di pagine e di contatti, molti dei quali di persone sconosciute. Da ciò potrebbe derivare il pericolo di una diffusione “virale” di informazioni personali. A tal proposito, nel febbraio del 2016, Polizia postale ha voluto mettere in guardia le mamme da un gioco che circolava su Facebook: in una sfida tra le mamme, denominata *Mum Challenge*, si dovevano pubblicare immagini dei propri bimbi per mostrare la gioia di essere genitore. Il pericolo più grande, in questo caso, è quello dell'associazione del minore all'identità del genitore, o di altri familiari presenti nelle foto, con la conseguente ricerca ed individua-

zione di dati personali da parte di malintenzionati che possono mettere in campo azioni illecite e fraudolente. Inoltre, “secondo recenti ricerche, la pedopornografia in rete e, particolarmente nel *dark web* (reti oscure che si raggiungono attraverso speciali softwear), sarebbe in crescita vertiginosa: nel 2016 sono state due milioni le immagini di minori censite, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Fonte involontaria sarebbero proprio i social network in cui genitori postano le immagini dei figli”.

